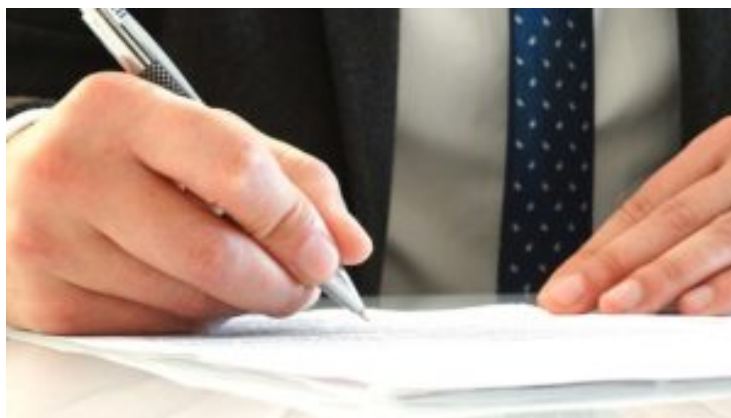


Disciplinato l'impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni



L'[articolo 4-ter](#), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, conv. con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, semplifica il sistema di gestione degli **impegni alla trasmissione telematica**, modificando l'articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 che disciplina le modalità di presentazione e gli obblighi di conservazione delle dichiarazioni.

In particolare, la **lettera a), comma 1**, dell'articolo in esame stabilisce che, per i **soggetti abilitati** dall'Agenzia delle entrate alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, l'**omissione ripetuta** della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni **su cui è stato rilasciato l'impegno cumulativo** a trasmettere costituisce **grave irregolarità** e pertanto è causa di **revoca dell'abilitazione**.

Si ricorda che il richiamato articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998 stabilisce che le dichiarazioni sono presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica ovvero per il tramite di una banca convenzionata o di un ufficio della Poste italiane S.p.a., anche tramite soggetti abilitati. Ai

sensi del comma 4, l'**abilitazione è revocata** quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse **gravi o ripetute irregolarità**, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

La **lettera b)** prevede la possibilità per il contribuente/sostituto d'imposta di conferire all'intermediario un incarico alla **predisposizione di più dichiarazioni e comunicazioni** a fronte del quale quest'ultimo **rilascia un impegno unico a trasmettere**. A tal fine l'intermediario rilascia al contribuente o al sostituto di imposta, **«anche se non richiesto»**, l'impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni.

L'impegno cumulativo può essere contenuto nell'incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto intermediario si impegna a trasmettere in via telematica alla Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L'impegno si intende **conferito per la durata indicata nell'impegno stesso o nel mandato professionale** e comunque **fino al 31 dicembre del terzo anno successivo** a quello in cui è stato rilasciato, **salvo revoca** espressa da parte del contribuente o del sostituto d'imposta.